



261/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l'atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 17/03/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Paolo Celli per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, la Dott.ssa Marianna Pacelli per il Mef;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77981 del registro di Segreteria, promosso dal sig. Sig. XX, C.F. omissis, nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLL PLA 64A25 H501Q), del Foro di Roma e con lui elettivamente domiciliato presso il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

suo studio sito in Roma, Via Luigi Rizzo n. 72, con indicazione per le comunicazioni del telefax n°

06.45435751 e l'indirizzo PEC paolocelli@ordineavvocatiroma.org;

contro

per l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21 - in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice

fiscale: MNGFPP64T25F158Q P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, il Ministero della Difesa, in persona del Ministro della Difesa pro-tempore, Il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto:

- la declaratoria del diritto al trattamento pensionistico privilegiato in relazione all'infermità "Spondiloartrosi cervicale con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

discopatie multiple con impegno funzionale" e "Iniziali note di spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1", con ascrivibilità alla VIII Categoria della Tabella A e Tabella B del D.P.R. n. 834/1981;

- di condannare il Ministero della Difesa ovvero l'INPS, per quanto di propria competenza, a corrispondere al ricorrente le prestazioni previdenziali tutte di cui al presente ricorso connesse alla domanda di equo indennizzo ed al pagamento della pensione privilegiata, medio tempore maturate, con tutte le consequenziali statuizioni, oltre interessi, con l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Il ricorrente ha rappresentato che:

- a causa delle usuranti condizioni fisiche e psichiche alle quali è stato esposto durante la propria attività lavorativa, presentava in data 07.03.2011 domande di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della malattia "Spondiloartrosi cervicale con discopatie

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

multiple con impegno funzionale" con richiesta di concessione dell'equo indennizzo. A sostegno della predetta domanda, l'odierno ricorrente produceva la relazione dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (relazione del 08.03.2004);

- il Decreto n. 3869 del 2015 - decreto oggetto del presente gravame- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Di Amministrazione - II sezione) in considerazione del parere n. 17375/2015 del Comitato di Verifica per le cause di servizio, ha giudicato la predetta infermità non dipendente da causa di servizio e, per l'effetto, il Ministero ha reietto le domande di riconoscimento di causa di servizio e di equo indennizzo;
- successivamente, l'Appuntato Scelto XX presentava una nuova domanda di riconoscimento della patologia "iniziali note di spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1" da causa di servizio e la richiesta di concessione di equo indennizzo. Con parere n. 717962016 del 30.05.2017, il Comitato di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Verifica per le cause di servizio negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, pertanto, con decreto n. 3326/2017 il Comando Generale dell'Arma reiettava la richiesta presentata dal Sig. XX;

- presentava, in data 15.09.2017, istanza di riesame del provvedimento di diniego la quale era corroborata dal deposito di una relazione medico legale. Con parere n. 979282017 del 21.11.2017, il Comitato di Verifica per le cause di servizio negava nuovamente il riconoscimento della causa di servizio e, pertanto, con successivo decreto n. 5805/2017 del 01.12.2017 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rigettava nuovamente la richiesta concessione presentata dal Sig. XX;
- con successivo Decreto n. 4245/2011 (notificato solo in data 10.04.2019) veniva rigettata la richiesta di dipendenza da causa di servizio del "trauma contusivo toracico addominali, contusioni arti superiori ed inferiori, escoriazioni multiple contusione cranica non commotiva".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Parte attrice ha impugnato i citati Decreti, in uno con i verbali della Commissione medica ed i pareri del Comitato di Verifica, ritenendoli illegittimi. Il ricorrente ha sostenuto che le attività di servizio e soprattutto i turni di lavoro gravosi per la necessità di prestare servizio h24, la vigilanza immobile in piedi ed all'aperto per sei ore di fila e lo svolgimento di turni di lavoro esposto agli agenti atmosferici, peraltro in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, sono state le cause delle infermità patite dal 2011 ad oggi.

Con istanza datata 13.02.2020, il ricorrente chiedeva la rivalutazione de "la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, quale presupposto del diritto a pensione privilegiata".

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- la propria carenza di legittimazione passiva sulla domanda inerente il pagamento dell'equo indennizzo e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul punto in favore del giudice del rapporto;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda inerente la rivalutazione del TFS;
- la carenza di legittimazione passiva dell'Inps sulla domanda inerente l'accertamento della causa di servizio, e comunque l'infondatezza per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato. La giurisdizione della Corte dei Conti limitatamente alla domanda inerente il riconoscimento della pensione privilegiata;
- che per quanto riguarda l'accertamento sul nesso di causalità finalizzato al riconoscimento della causa di servizio, l'organismo preposto è il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito, ai sensi del DPR 461/2001, e nel caso di specie, il Comitato di verifica per le cause di servizio che ha ritenuto le infermità lamentate non dipendenti da causa di servizio. Il ricorrente avrebbe, peraltro, prestato acquiescenza ai provvedimenti del Comitato di verifica ed ai susseguenti decreti ministeriali di rigetto, nessuno dei quali risulta tempestivamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

impugnato al Tribunale amministrativo regionale;

- la maturata prescrizione.

L'Istituto si è opposto all'istanza di CTU, e in subordine ha nominato quali consulenti di parte di parte Inps la Dr.ssa Maria Luisa Crisafulli, del Coordinamento Generale Medico legale dell'INPS, elettivamente domiciliata presso il Coordinamento Generale Medico legale Inps sito in Roma, largo Josemaria Escrivà de Balaguer n.11- 00142 Roma con mail marialuisa.crisafulli@inps.it, ed in sua sostituzione la Dr.ssa Barbara Romano, del Coordinamento Generale Medico legale dell'INPS, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Generale Medico legale Inps sito in Roma, largo Josemaria Escrivà de Balaguer n.11- 00142 Roma con mail barbara.romano@inps.it..

3. Con ordinanza n. 126/2023 di questa Sezione giurisdizionale è stata accolta l'istanza formulata dal difensore del ricorrente di correzione con l'indicazione quale Parte resistente del Ministero della Difesa in luogo del Ministero dell'Interno, mentre è stata respinta l'istanza -non motivata- di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- in via pregiudiziale, l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo citato, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata;
- in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita;
- nel merito l'infondatezza della domanda.

5. Con ordinanza n. 191/2023 di questa Sezione giurisdizionale è stato richiesto motivato parere al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetto il ricorrente e, in caso positivo la categoria di ascrivibilità a pensione".

4.1 Il consulente incaricato con nota del 16 ottobre 2024 ha dato riscontro all'incombente istruttorio.

6.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Preliminarmente, con riferimento al punto di domanda concernente l'equo indennizzo, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per essere competente il TAR, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

L'equo indennizzo costituisce invero il ristoro che l'amministrazione riconosce al dipendente per il danno fisico subito in occasione e a causa della prestazione di lavoro; trattandosi di diritto sorto in costanza di pubblico impiego le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto medesimo, come peraltro riconosciuto da pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/2004, n. 8061; Corte conti, sez. IV, n. 614/2004/A e Sez. III, n. 71142/94; Sez. Molise, n. 3/2005; Sez. Basilicata, n. 11/2007; SS.RR. n. 67/1987/C; Cass. SS.UU. n. 3601/86).

Nel caso di specie, essendo stata la categoria, cui il ricorrente appartiene, esclusa dalla cd. "privatizzazione" del pubblico impiego, la giurisdizione appartiene al TAR.

2. Parimente esula dalla giurisdizione della Corte dei conti il punto di domanda riguardante

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'indennità di fine rapporto, che potrà essere riassunta nei termini di legge innanzi al competente TAR.

Le liti incentrate sulla rivendicazione di diritti afferenti al rapporto di impiego e con esso al trattamento di fine rapporto rimangono, infatti, fuori dal perimetro giurisdizionale del giudice contabile, militando in tal senso consolidata giurisprudenza (ex multis, Sez. I centr. app. n. 1253/2014; Sez. II centr. app. n. 424/2017; Sez. III centr. app. n. 123/2018 e n.176/2018). Peraltro, l'art. 6, comma 1 della legge n. 75/1980 e, successivamente, l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del "giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie [...] concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte", tranne che per i rapporti di impiego pubblico non contrattualizzato, come nel caso dei militari, per i quali, invece, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

3.Nel merito il ricorso è infondato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre ai motivati pareri negativi espressi da vari organi sanitari nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta il parere acquisito tramite CTU.

In particolare risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato dopo aver illustrato le menomazioni oggetto del procedimento in esame ha proceduto alla valutazione medico-legale in termini di causalità o concausalità con il servizio prestato al fine di correlare l'infermità/menomazione residua allo stesso. In particolare ha evidenziato che

"La storia lavorativa del ricorrente pone evidenza di impiego quale Appuntato Scelto dell'arma dei CC. e dalla valutazione dei rapporti informativi è emerso che è stato impiegato nei periodi:

- 10.02.1983/23.04.1985 presso Stazione CC Roma Piazza Venezia con incarico di addetto e svolgimento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di attività di servizi di pattuglia a piedi ed automontata, attività di P.G., vigilanza obiettivi sensibili, servizi di ordine pubblico (O.P.) in occasione di scioperi e manifestazioni varie;

- 24.04.1985/16.10.1988 impiegato presso la Stazione CC Roma Piazza Farnese con incarico di addetto e svolgimento di attività di servizi di pattuglia a piedi ed automontata, attività di Polizia Giudiziaria (P.G.), vigilanza obiettivi sensibili, servizi di O.P. in occasione di scioperi e manifestazioni varie;

- 17.10.1988/16.03.1993 presso Stazione CC Roma Macao con incarico di addetto e svolgimento di attività di servizi di pattuglia a piedi ed automontata, attività di P.G., vigilanza obiettivi sensibili, servizi di O.P. in occasione di scioperi e manifestazioni varie;

- 19.10.1998/03.11.1999 presso Legione Carabinieri Lazio Compagnia Roma Trionfale con incarico di addetto.

In merito alla infermità a carico del distretto cervicale, "spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple con impegno funzionale", il ricorrente ebbe a produrre istanza di dipendenza da causalità di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

servizio in data 07/03/2011. Tale infermità, come citato in precedenza, venne quindi proposta ascrivibile alla 8^ categoria di tabella A dalla CMO di Roma Cecchignola in data 31/03/2011 seguendo il dinego del riconoscimento del nesso causale a cura del CVCS.

Di concorde avviso con la delibera suddetta è possibile confermare che, alla lettura delle attività di servizio allegate alla documentazione non appaiono attività di servizio eccedenti i pertinenti compiti di Istituto contemplate nell'ordinario svolgimento dello stesso. Non sono emerse, pertanto, al di fuori di quelle previste dall'ordinamento, attività specifiche o eventi acuti che possano essere poste in relazione causale ovvero concausale con l'attività lavorativa svolta. Soprattutto a carico del rachide cervicale poi, insiste una condizione di rigidità favorente il processo artrosico e la successiva espressione di discopatia a carico dei metameri ricompresi fra C4-C7.

Nello specifico, l'esame RX del 21.10.10 riporta:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

"ridotta fisiologica lordosi. Spondiloartrosi cervicale, Discopatie multiple da C4 a C7. Mega-apofisi trasversa bilaterale di C7".

A tal riguardo si chiarisce che la mega-apofisi trasversa bilaterale è una alterazione anatomica congenita e non traumatica e che spesso le persone che presentano questa alterazione, spesso ignare della presenza della stessa ne vengono a conoscenza a valle dell'esecuzione di esami eseguiti per altre motivazioni.

La presenza di mega-apofisi trasversa bilaterale di C7 può causare:

- dolore cervicale;*
- problematiche vascolari di sequestro delle succlavie;*
- dolore agli arti superiori con formicolio e alterazione della sensibilità;*
- dolore alla spalla;*
- rigidità del tratto assile con disidratazione dei dischi e risposta patologica agli insulti di colonna con discopatie conseguenti.*

Pertanto, sia la sintomatologia che è caratteristica della presenza di mega-apofisi trasversa, sia la presenza di artrosi con discopatìa, riconoscono come

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

principale causa uno status anatomico preesistente allo sviluppo di successiva significatività clinica, di modo che l'attività svolta, può aver, al massimo, agito da momento rivelatore della stessa, ritenendo che la discoartrosi patita si sarebbe comunque presentata a prescindere dal carico mansionale svolto dal militare.

In merito alla infermità a carico del distretto lombare, "iniziali note di spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1", il XX presentò domanda di dipendenza da causalità di servizio in data 30/06/2015 e 12/07/2016. Tale infermità venne quindi proposta ascrivibile alla tabella B dalla CMO di Roma Cecchignola in data 02/05/2016 seguendo il diniego del riconoscimento del nesso causale a cura del CVCS datato 30/05/2017.

Anche in questo caso l'infermità spondiloartrosica, comunque oggettivabile come di limitata entità appare di natura eredocostituzionale essendo il processo artrosico correlato ad una degenerazione vertebrale di tipo dismetabolico che si sviluppa a partire dalla cartilagine, portando all'assottigliamento della stessa e ad una potenziale perdita di tessuto. La precitata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

degenerazione deriva, in solido, da un'alterazione di quelli che sono i processi di sintesi e degradazione che sono comuni nel nostro corpo e permettono di mantenere l'omeostasi, ossia l'equilibrio. In più va aggiunto che il paziente presentava ancora una volta un importante fattore congenito preesistente, caratterizzato da una incorretta postura causa principale sia del processo artrosico che della protrusione discale L5-S1, come riportato all'esame obiettivo condotto dallo specialista ortopedico dell'Ospedale San Carlo in data 23/03/2016 :

"protrusione del disco L5-S1, notevole squilibrio posturale con strapiombo vertebrale"

Si può concludere di modo che si debba ammettere che, allorquando i processi degenerativi superano quelli di sintesi avviene una perdita dell'equilibrio che porta allo sviluppo di una condizione patologica, in questo caso estrinsecantesi sul paziente in relazione alla presenza di preesistenze importanti ed in grado di giustificare da sole il meccanismo etiopatogenetico di malattia, sollevando il servizio e le mansioni prestate quale causa o concausa utile

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

ed efficiente a determinare patologia dipendente da causalità di servizio".

Il consulente incaricato ha, pertanto, espresso parere nel senso che le infermità: -

"Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple ad impegno funzionale" e "iniziali note di spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1", sofferte dall'Appuntato Scelto in quiescenza XX,

NON sono dipendenti da causa di servizio, decadendo pertanto il quesito sull'ascrivibilità tabellare delle stesse".

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alle domande riguardanti l'equo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

indennizzo e l'indennità di fine rapporto, per essere competente a conoscere le stesse il TAR, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;

rigetta nel resto il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.05.2025
12:39:30
GMT+02:00